

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA, FUORI ORARIO DI UFFICIO, DI UN DIPENDENTE DEL
COMUNE DI SPINADESCO (CR) PRESSO IL COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA (CR) AI SENSI DELL'ART.1,
COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TRE del mese di dicembre, nella Sede Comunale di SPINADESCO, con la
presente convenzione

TRA

il Comune di Spinadesco (CR), rappresentato dal Sindaco Sig. Lazzari Roberto che agisce in nome, per Conto
e nell'interesse esclusivo dell'Ente,

E

il Comune di Cappella De' Picenardi, rappresentato dal Sindaco Dott. Poli Roberto che agisce in nome, per
conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente.

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni
di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali
purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede inoltre che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei
servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con
il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per
periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso
dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto
del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili
per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (...)";

- con nota del 10.10.2018 assunta al protocollo dell'Ente in data 11.10.2018 n. 0003422 e successivamente
Delibera di Giunta n. 42 del 07.11.2018 acquisita dall'ente con protocollo n. 3954 del 27.11.2018 il Comune
di Cappella De' Picenardi richiedeva al Comune di Spinadesco - ai sensi e per gli effetti del citato art. 1, comma
557 della Legge 311/2004 - di autorizzare il funzionario dipendente, Sig.ra Barisani Simona Maria (Cat. D3), a
svolgere prestazioni lavorative retribuite, a tempo determinato presso il richiedente Ente e al di fuori
dell'ordinario orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, per n. 3 ore settimanali, dalla data di
stipula della presente convenzione e fino al 31.12.2018, salvo proroghe da concordare tra le Parti;

- il Comune di Spinadesco, con nota del 06.11.2018, tra l'altro, previo consenso manifestato dalla predetta
dipendente, autorizzava l'utilizzo richiesto della Sig.ra Barisani Simona Maria presso il Comune di Cappella
De' Picenardi, per n. 3 ore settimanali oltre il regolare contratto di lavoro (36 ore settimanali), fuori dall'orario
di servizio e senza oneri economici, ad esclusivo carico del Comune richiedente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.1

Il Comune di Spinadesco autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, Sig.ra Barisani Simona Maria, Categoria professionale "D", Posizione economica "3", responsabile dell'Ufficio Anagrafe, stato civile ed elettorale, a svolgere la propria attività presso il Comune di Gabbioneta Binanuova, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, con il consenso del dipendente interessato che, a tal fine, controfirma la presente convenzione, per il periodo dalla data odierna di stipula, fino al 31.12.2018, salvo proroghe concordate tra le Parti, per un tempo di lavoro pari a 3 (tre) settimanali, oltre alle 36 ore settimanali di orario settimanale d'obbligo svolto presso il Comune di appartenenza di Spinadesco.

ART. 2

La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Spinadesco a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.)

ART. 3

La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

ART. 4

Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di Cappella De' Picenardi e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Spinadesco, che continuerà a svolgersi a tempo pieno e indeterminato. L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Cappella De' Picenardi sarà concordato dal dipendente autorizzato direttamente con il Comune utilizzatore e saranno accertate mediante sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio. Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 l'attività lavorativa della dipendente Sig.ra Barisani Simona Maria oltre l'orario settimanale d'obbligo, avverrà alle seguenti condizioni:

~ nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;

~ la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Cappella De' Picenardi dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

~ le ferie dovranno essere fruiti negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Cappella De' Picenardi di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Spinadesco.

ART. 5

Per l'espletamento dell'incarico pari a n. 3 (tre) ore settimanali sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria "D", posizione economica 3, del Comune di appartenenza. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa

resa a favore del Comune di Cappella De' Picenardi, saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Comune.

ART. 6

Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati; In tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

ART. 7

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

ART. 8

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL.. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge. Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Spinadesco _____

Per il Comune di Cappella De' Picenardi _____

Per espressa accettazione

Il Dipendente autorizzato Sig.ra Barisani Simona Maria _____